Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 14 marzo — Numero 61

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Lëggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO *30 gennaio 1921, n. 212, che reca provvedimenti a favore degli Enti portuari per agevolare l'esecuzione delle opere marittime.*
REGIO DECRETO-LEGGE *10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.*

Il numero 212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge di istituzione degli Enti autonomi portuali e quelli di concessione di lavori portuali a Comuni in località dove non si istituirono Enti autonomi;

Ritenuto che è necessario completare tali provvedimenti con le norme relative al finanziamento dei lavori da eseguirsi, anche per facilitarne l'assunzione da parte delle Cooperative;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare, anche mediante appalto alle Società cooperative ed ai loro Consorzi, l'esecuzione delle opere portuali da compiersi dagli Enti appositamente sorti o dalle Provincie o Comuni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni normali, direttamente agli Enti od alle Provincie o Comuni suddetti, mutui per gli scopi determinati dai provvedimenti legislativi d'istituzione o di concessione.

Tali mutui, ammortizzabili nel termine massimo di cinquanta anni, saranno garantiti coi relativi interessi dalla cessione delle annualità che lo Stato liquiderà ai termini del 2° capoverso del successivo art. 4, in relazione alla quota propria di spesa; nonchè da delegazioni sulla sovrimposta sui terreni e fabbricati per le quote di spesa a carico delle Provincie e dei Comuni, anche se le delegazioni siano rilasciate da più Provincie o Comuni.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1 potranno comprendere l'ammontare dei lavori e delle forniture, con l'aggiunta di una quota non superiore al 10 0/0 per spese generali.

I mutui stessi saranno concessi previa regolare deliberazione degli Enti mutuatari e dopo la emanazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici, previsto, rispettivamente, dal successivo art. 4 per la quota di spesa a carico dello Stato e dall'art. 5 per le quote a carico delle Provincie o dei Comuni.

La somministrazione dei mutui sarà fatta agli Enti mutuatari in base a regolari certificazioni del genio civile.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa depositi e prestiti di concedere i mutui di cui ai precedenti articoli in tempo utile perchè gli Enti mutuatari possano ottenerne la somministrazione, a mano a mano che se ne verifichi il bisogno, il Ministero dei lavori pubblici liquiderà provvisoriamente, con le modalità di cui al successivo art. 4, la quota di spesa a carico dello Stato, in base ai preventivi delle

opere, provvedendo in conseguenza anche ai relativi pagamenti, salvo conguaglio finale a lavori ultimati.

E, analogamente, le Provincie e i Comuni saranno tenuti a rilasciare per le quote di spesa a loro carico le delegazioni sulla sovrimposta in base ai preventivi delle opere ed in conformità della rateazione e del decreto del Ministero dei lavori pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5.

In mancanza di sovrimposta disponibile, l'autorità tutoria autorizzerà senz'altro l'eccedenza del limite legale nella misura necessaria per il rilascio delle delegazioni stesse, provvedendo, in caso di inadempienza, anche ai necessari stanziamenti in bilancio e conseguenti adempimenti, il tutto in conformità della rateazione e decreto suddetto.

Art. 4.

Per gli adempimenti di cui al precedente art. 3°, l'importo del fabbisogno complessivo delle opere, sem rechè le opere stesse siano da eseguirsi in più anni deve essere frazionato in rate annuali, in conformità di quanto risulti dagli atti istitutivi degli Enti portuali o da successive deliberazioni di essi, approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli Enti, previa regolare deliberazione, potranno anche chiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione del mutuo per l'intero fabbisogno suddetto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Tenuto conto della rateazione di cui ai precedenti comma, il Ministero suddetto procederà, con decreto da registrarsi dalla Corte dei conti, alla liquidazione provvisoria di cui al primo comma del precedente art. 3, determinando l'annualità da corrispondersi dallo Stato, comprensiva della quota di ammortamento e interessi e corrispondente all'ammontare dei lavori e forniture da eseguire e relative spese generali in misura non superiore al 10 0[0.

Art. 5.

Per la quota di spese a loro carico, le Provincie e i Comuni, ed in caso di inadempienza, l'autorità tutoria procederanno alla liquidazione provvisoria di cui al 1° capoverso del precedente art. 3° e conseguente rilascio delle relative delegazioni sulla sovrimposta, in base a decreto del Ministero dei lavori pubblici, col quale tenuto conto della rateazione di cui al precedente articolo, sarà determinata l'annualità da corrispondersi dai cennati Enti, comprensiva della quota di ammortamento e interessi e corrispondente all'ammontare dei lavori e forniture da eseguire e relative spese generali in misura non superiore al 10 per cento.

Art. 6.

Qualora per la quota di spesa a carico dello Stato, ed eventualmente delle Provincie e dei Comuni, per le opere di cui al precedente art. 1° sia stabilito un limite massimo di contributo, quale che sia il costo effettivo delle opere stesse, il Ministero dei lavori pubblici determinerà, in relazione al graduale svolgimento delle opere, e ai termini eventualmente stabiliti pel pagamento delle varie quote di contributo, le annualità che gli Enti portuali potranno cedere alla Cassa depositi e prestiti, a garanzia dei mutui e relativi interessi.

Art. 7.

Resta ferma la facoltà della Cassa depositi e prestiti di concedere a Provincie e Comuni, in rappresentanza degli altri Enti obbligati a concorrere nelle spese portuali, mutui nelle forme prescritte dalle leggi vigenti, determinati in relazione all'intero fabbisogno anzichè soltanto alle quote di contributo a carico delle provincie e dei Comuni mutuatari.

L'ammontare di tali mutui potrà essere determinato in relazione all'importo dei lavori, delle forniture e delle spese generali calcolate nella misura di cui al 1° comma dell'art. 2°.

La Cassa mutuante rimarrà estranea alla regolazione dei rapporti di credito e debito fra gli Enti interessati e tra questi e lo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e, in genere, agli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra, e figli di invalidi di guerra, i posti che, nel primo grado dei ruoli organici delle carriere amministrative, di ragioneria, d'ordine ed equiparate delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, potranno, a tutto il 30 aprile 1921, essere coperti a termini delle disposizioni in vigore, saranno conferiti, su parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di ruolo appartenenti a categorie inferiori delle Amministrazioni stesse i quali ne facciano domanda, nonchè ai rispettivi avventizi in servizio alla data del presente decreto.

Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera alla quale concorrono.

Per la nomina ai posti di applicato, in luogo del titolo di studio, sarà sufficiente una dichiarazione di idoneità, rilasciata dal direttore generale o dal capo di ufficio.

L'assegnazione dei posti per le carriere predette sarà fatta seguendo i criteri indicati all'art. 66 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Gli aspiranti che già siano impiegati di ruolo avranno la precedenza sugli avventizi.

I posti vacanti nei ruoli del personale subalterno centrale e provinciale a tutto il 30 aprile 1921 potranno essere conferiti al personale avventizio che sia in servizio nelle Amministrazioni medesime su parere del Consiglio d'amministrazione, fatti salvi i diritti di cui al 1° comma del presente articolo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e non verrà applicato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quella delle poste, telegrafi e telefoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*. FERA.